Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 21 febbraio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

CONCORSI ED ESAMI

(13491)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1977, n. **1094.**

Integrazione dell'art. 5 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, concernente il regolamento per i servizi di ragioneria dei provveditorati agli studi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, che approva il regolamento per i servizi di ragioneria dei provveditorati agli studi;

Riconosciuta la necessità di integrare le disposizioni dell'art. 5 del predetto regolamento per esigenze di carattere meccanografico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

All'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Ove al pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi venga provveduto mediante ordinativo prodotto meccanograficamente, la dichiarazione di cui al comma precedente è sostituita, sull'ordinativo medesimo, dalla autorizzazione al pagamento disposta dal provveditore agli studi sulla base della dichiarazione di prestato servizio resa dal competente direttore didattico.

La predetta dichiarazione di prestato servizio viene allegata al titolo estinto a corredo della documentazione prevista dal successivo art. 19 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1095.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Opera don Pippo », in Forlì.

N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Opera don Pippo », in Forlì, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 451.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1978
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 347

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate e successive modificazioni;

Visti il regolamento (CEE) n. 2133/74 del consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazioni dei mosti e vini non speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutelà delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica che, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, hanno riconosciuto le denominazioni di origine controllata dei vini ed approvato i relativi disciplinari di produzione;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nei disciplinari di produzione sopra citati, di disciplinare l'uso in concomitanza alle denominazioni di origine dei vini, dei riferimenti al nome od ai nomi di uno o più vitigni dai quali i detti vini a denominazione di origine controllata derivano, all'annata di raccolta delle uve ed al nome di unità geografiche concernenti aree di produzione più piccole della zona di produzione dei detti vini;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita l'indicazione del nome di un vitigno nel contesto della denominazione di origine dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita a condizione che il vino così designato provenga, per almeno l'85 %, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve del detto vitigno e ferme restando le altre condizioni per l'impiego dei nomi di vitigno previste dalle norme in vigore e le eventuali disposizioni più restrittive contenute nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

E' consentita l'indicazione dei nomi di due vitigni nel contesto della denominazione di origine dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita a condizione che il vino così designato derivi esclusivamente dalle uve dei detti vitigni, indicando per primo il vitigno che concorre in misura preponderante e ferme restando le altre condizioni per l'impiego dei nomi di vitigno previste dalle norme in vigore e le eventuali disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari di produzione.

Art. 2.

Qualora il nome di vitigno che si intende utilizzare nella designazione di un vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita contenga un nome geografico, in sua vece deve essere utilizzato il corrispondente sinonimo, se questo è previsto nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1608/76.

In mancanza di tale sinonimo, il nome del vitigno va indicato in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri usati per indicare il nome geografico facente parte della denominazione di origine del vino.

Art. 3.

E' consentita l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita a condizione che il vino in questione sia ottenuto per almeno l'85%, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione e purché sia rispettata ogni altra disposizione prevista in materia e le eventuali disposizioni più restrittive contenute nei relativi disciplinari di produzione.

Art. 4.

E' consentito utilizzare contemporaneamente in etichetta le indicazioni riferentesi ai nomi di uno o di due vitigni ed all'annata di raccolta delle uve a condizione che per ciascuno dei due elementi il vino di cui al presente decreto abbia diritto alla indicazione in base agli articoli precedenti.

Art. 5.

Possono essere utilizzati per i vini a denominazione di origine controllata i cui disciplinari di produzione non ne contemplino espresso divieto di nomi delle unità geografiche purché dette unità geografiche concernano aree di produzione più piccole delle aree di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata in causa e salvo il rispetto di ogni altra norma vigente sulle sottodenominazioni geografiche dei « vini di qualità prodotti in regioni determinate ».

In tal caso le uve utilizzate per produrre i vini a denominazione di origine controllata portanti il riferimento alle dette unità geografiche dovranno essere prodotte integralmente, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, nell'area dell'unità geografica di cui trattasi.

In deroga al precedente comma le tradizionali pratiche correttive eventualmente consentite per i vini a denominazione di origine controllata dai rispettivi disciplinari di produzione non sono da considerarsi preclusive delle menzioni disciplinate dall'art. 4, paragrafo 3, e dall'art. 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1608/76.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(1366)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici verificatisi nelle sottoindicate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - grandinate del 27 maggio, 23, 24, 25, 27 giugno, 11 agosto, 2 settembre 1977;

Brindisi - grandinate del 23, 24, 27 giugno 1977;

Foggia - grandinate del 17, 23, 24 giugno, 5 luglio 1977;

Lecce - grandinate del 6, 24, 27 giugno 1977;

Taranto - piogge persistenti del periodo novembre-dicembre 1976; grandinate del 24, 27 giugno, 31 agosto, 29 settembre 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - grandinate del 23, 24, 25, 27 giugno, 11 agosto, 2 settembre 1977 (art. 5):

comune di Andria: per i fogli di mappa numeri 42, 44, 51, 62, 63, 67, 68, 69, 85, 86, tutti in parte, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Barletta: per i fogli di mappa numeri 75, 76, 81, 83, limitatamente alla coltura dell'olivo; 77, 79, 82, 84, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Binetto: per il foglio di mappa numero 14, in parte, limitatamente alla coltura dell'olivo;

comune di Conversano: per i fogli di mappa numeri 12, 22, 25, 26, per intero; 11, 21, 23, 30, 32, 33, in parte, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Corato: per il foglio di mappa numero 48, limitatamente alla coltura della vite e dell'olivo;

comune di Brumo Appula: per i fogli di mappa numeri 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 34, per intero, 6, 7, 33, in parte, limitatamente alla coltura dell'olivo;

comune di Noci: per i fogli di mappa numeri dal 60 al 64 compreso, 80, 95, 96, 97, 111, tutti per intero; 49, 79, 94, in parte, limitatamente alla coltura dell'olivo;

comune di Toritto: per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 47, limitatamente alla coltura dell'olivo.

Brindisi - grandinate del 23, 24, 27 giugno 1977 (art. 5):

comune di Ceglie Messapico: per i fogli di mappa numeri 115, 125, 126, 127, 128;

comune di Francavilla Fontana: per i fogli di mappa numeri 11, 12, 13, 28, 29, 30, 48, 49, 50, 74, 75, 77, 97, 98, 99, 100, 101;

comune di Mesagne: per i fogli di mappa numeri 133, 134;

comune di S. Pancrazio Salentino: per i fogli di mappa numeri 13, 20, 22, 32, 33, 34 (parte), 35;

comune di Torre S. Susanna: per i fogli di mappa numeri 33, 38 (parte), 46, 49, 50.

Foggia - grandinate del 23, 24 giugno 1977 (art. 5):

comune di Foggia: per i fogli di mappa numeri 38, 70, entrambi in parte, limitatamente alla coltura del vigneto;

comune di Cerignola: per i fogli di mappa numeri 11, 77, 78, 79, tutti in parte, limitatamente alla coltura del vigneto;

comune di Trinitapoli: per i fogli di mappa numeri 3, 91, 93, 94, 96, 97, 98, tutti in parte, limitatamente ai vigneti in coltura specializzata e consociati con olivi.

Taranto - piogge persistenti del periodo novembre-dicembre 1976 (articoli 4 e 5); grandinate del 24, 27 giugno, 31 agosto, 29 settembre 1977:

comune di Castellaneta: per i fogli di mappa numeri 11 (parte), 12, 92, 93, 101, 102, dal 105 al 120 compreso;

comune di Faggiano: per i fogli di mappa numeri 7, dal 9 al 12 compreso, dal 14 al 19 compreso;

comune di Ginosa: per i fogli di mappa numeri dal 45 al 48 compreso, 64, 65, 68, dall'82 all'85 compreso, dal 100 al 143 compreso;

comune di Laterza: per i fogli di mappa numeri dal 17 al 21 compreso, dal 27 al 36 compreso, 39, 40, 41, 46, 47, 48;

comune di Massafra: per i fogli di mappa numeri dal 53 al 99 compreso;

comune di Palagiano: per i fogli di mappa numeri dal 10 al 52 compreso;

comune di Crispiano: per i fogli di mappa numeri dal 41 al 48 compreso, 63, 64, 65, dal 78 all'81 compreso, dall'89 al 92 compreso, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Grottaglie: per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 (parte nord), 10 (parte nord), 11 (parte nord-est), 18 (parte nord-est), limitatamente alla coltura della vite;

comune di Martina Franca: per i fogli di mappa numeri dal 20 al 26 compreso, dal 31 al 36 compreso, 39 (parte ovest), 41 (parte sud-ovest), 49, dal 53 al 58 compreso, dall'83 all'89 compreso, 110, dal 156 al 159 compreso, dal 178 al 181 compreso, 205, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo; nonché per i fogli

di mappa numeri 52 (parte est), 59, 60 (parte sud), 63 (parte sud), 64 (parte sud), 77, 90, 91, 92, 111, 112, 113, 206, 222, limitatamente alla coltura dell'olivo;

comune di Maruggio: per i fogli di mappa numeri 4, 7, 8; limitatamente alla coltura del vigneto;

comune di Palagianello: per i fogli di mappa numeri 20 (parte sud), 24 (limitatamente ai vigneti coltivati con varietà a maturazione non precoce), 15, 17, 21, 22, 23, 25, 12, 13, 14;

comune di Torricella: per i fogli di mappa numeri 12, 13, 18, limitatamente alla coltura del vigneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(959)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bergamo - siccità del primo semestre 1976.

Brescia - alluvioni del 30 aprile, 2 giugno, 31 agosto, 1° ottobre 1977.

Cremona - alluvioni del 9, 10, 11, 12 ottobre 1977.

Mantova - alluvioni dell'11, 12, 13 ottobre 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Brescia - alluvioni del 30 aprile, 2 giugno, 31 agosto, 1° ottobre 1977:

comune di Roccafranca: località Presa Roggia Conte, Circolo Sopra, Circolo Sotto, Neghelli;

comune di Orzinuovi: località Gualeni, Cedroni, Carosetti, Mondoni, Giroletti, Arrighino, Disperata, Barco, Nestorine;

comune di Villachiara: Carla, Nantes, Tenuta Bellopera, Casc. Combattenti;

comune di Borgo S. Giacomo: località Fienili d'Oglio, Zona Ponte, Caffi;

comune di Quinzano d'Oglio: località Volte, Boschetti, Zona Ponte, Elena, Soliceto, Soliceto Sera;

comune di Verolavecchia: località Monticelli, Fenil Basso;

comune di Dello: località Fenil di Mezzo, Villenovine, Calcagna, Loppio, Villenove;

comune di Offlaga: località Bertoli, Migliorati, Milesi;

comune di Manerbio: località Mercandone, Marcello, Casella;

comune di Cigole: località Faccone, Gambaro;

comune di Leno: località Milzanello;

comune di Montichiari: località Casuccio, Luogo Nuovo, Cas. Chiese, Colombaia, Pulcagna;

comune di Acquafredda: località Patuzzaia, Roccolo;

comune di Visano: località Diga, Fabbrica;

comune di Redemello: località S. Andrea.

Cremona - alluvioni del 9, 10, 11, 12 ottobre 1977:

comune di Crotta d'Adda: zona compresa tra il fiume Po e l'argine Maestro;

comune di Spinadesco: isola America e Mezzadra - zona compresa tra il fiume Po e l'argine Maestro. Zona compresa tra il canal navigabile ed il colatore Riglio e zone adiacenti;

comune di Cremona: zona compresa tra il fiume Po e l'argine Maestro. Zona compresa tra argini del Morbasco e del Cavo Cerca e zone adiacenti;

comune di Gerre Caprioli: zona compresa tra il fiume Po e l'argine Maestro incluse le diramazioni di tale argine lungo il Morbasco ed il Cavo Cerca e zone adiacenti. Isola Boscone;

comune di Stagno Lombardo: zona compresa tra il fiume ed i seguenti argini: argine consorziale Isola Alta, argine Maestro, argine consorziale dei Casotti e Casottelli, argine del Mortino-Fossadone che passa a sud della località Riservino. Isola Boscone;

comune di Pieve d'Olmi: zona compresa tra il fiume Po e la continuazione dell'argine precedente che passa a nord della località Bosco Cornocchio;

comuni di S. Daniele Po e Motta Baluffi: zona compresa tra il Po e la continuazione del precedente argine che passa a sud della cascina Cà Grande fino inserzione dello stesso con argine Maestro (chiavica Dugali), l'argine Maestro fino a Isola Pescaroli. L'argine consorziale che passa a sud dell'Osteriazza, del Bosconello, della cascina Abissinia fino alla congiunzione con argine Maestro in comune di Torricella del Pizzo. Isola Beduschi;

comune di Torricella del Pizzo: zona compresa tra il Po e l'argine Maestro;

comune di Gussiola: zona compresa tra il Po e l'argine Maestro;

comune di Martignana Po: zona compresa tra il Po e l'argine Maestro;

comune di Casalmaggiore: zona compresa tra il Po e l'argine Maestro;

comune di Ricengo: per la località Castello.

Mantova - alluvioni dell'11, 12, 13 ottobre 1977:

comuni di Viadana e Dosolo: zone Golenali protette dal Consorzio di Viadana, Buzzoletto, Banzuolo; nonché in località Cizsolo le golene, sempre protette, Alluvione e Bollotino nonché il Consorzio Boscone Caragna;

comune di Bagnolo S. Vito: zone golenali protette dal Consorzio Boscone, Montata, Arrigona;

comune di Borgoforte: comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario Boccadiganda;.

comuni di Sustinente e Roncoferraro: territori ricadenti nella golena protetta S. Leone;

comune di Ostiglia: comprensorio del Consorzio di S. Sebastiano e Polesine, in località Correggioli;

comune di Suzzara: comprensorio del Consorzio golenale Riva e Luzzara;

comune di Motteggiana: comprensorio del Consorzio di difesa golena Fontana;

comune di Quingentole: le due zone golenali comprese tra la foce del fiume Secchia e Po;

comune di Pieve di Coriano: la zona golenale chiusa del fiume Po del comune di Pieve di Coriano;

comune di Quistello: zona golenale protetta dal Boscone;

comune di Mantova: i terreni delimitati a nord dalla strada provinciale per Ostiglia, a ovest dalla linea ideale che congiunge il loghino S. Antonio alla Corte Paralupo, a est e sud del confine comunale;

comune di Roncoferraro: i terreni delimitati a nord dalla strada provinciale Mantova-Ostiglia; a ovest dal confine comunale; a est dalla linea ideale che unisce la Corte Cà Nuova alla Corte Quadre sino al fiume Mincio; a sud del fiume Mincio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(960)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1975 concernente la composizione della commissione consultiva per l'industria minore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971, con il quale è stata istituita la commissione consultiva per l'industria minore;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1975 concernente la composizione della commissione predetta;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Ottavio Guasco e dell'on. Maria Vittoria Mezza, nonché dei signori dott. Mario Corbino, ing. Giuseppe Lippiello, dott. Franco Terruzzi, dott. Mario Poggio, giusta comunicazione degli organismi rappresentati dagli stessi;

Attesa ancora la necessità di nominare i componenti mancanti ed in particolare un rappresentante ciascuno del Ministero del commercio con l'estero dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, degli Istituti di credito e degli Istituti di ricerca applicata;

Considerato altresì di dover provvedere alla correzione del nominativo del dott. Alfredo Salustri in dottor Alfredo Solustri;

Ritenuto di procedere infine alla sostituzione del segretario della commissione;

Decreta:

Ad integrazione e modifica del decreto ministeriale 20 novembre 1975 sopracitato, sono chiamati a far parte della commissione consultiva per l'industria minore i signori:

D'Andrea dott. Almerico, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Ottavio Guasco;

Cirielli sen. Silvio, commissario straordinario dell'ENAPI in sostituzione dell'on. Maria Vittoria Mezza;

Modiano dott. Marcello, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana, in sostituzione del dott. Mario Corbino;

Luxardo de Franchi dott. Nicolò, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Lippiello;

Spinella dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione italiana piccole e medie industrie, in sostituzione del dott. Franco Terruzzi;

Falomo comm. Lodovico, in rappresentanza della Confederazione italiana piccole e medie industrie, in sostituzione del dott. Mario Poggio;

Murè prof. Giuseppe, in rappresentanza degli istituti di credito che svolgono attività creditizia in favore delle industrie minori;

Cultrera dott. Rolando, in rappresentanza degli istituti di ricerca applicata;

Saverio Quadrio dott. Francesco, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Morelli dott. Massimo, in rappresentanza del Ministero per il commercio con l'estero.

Il nominativo del rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana, indicato nel decreto del 20 novembre 1975 in dott. Alfredo Salustri è corretto in dott. Alfredo Solustri.

Il dott. Tullio Poli, primo dirigente, è nominato segretario della commissione in narrativa.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1054)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cooperativa Italzoo industria mangimi » a r.l., in Bertinoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 14 ottobre 1977 nei confronti della società cooperativa « Cooperativa Italzoo industria mangimi » a r.l., con sede in Bertinoro (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Cooperativa Italzoo industria mangimi » a r.l., con sede in Bertinoro (Forlì), costituita per rogito notaio Geremia Macherozzi in data 7 marzo 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Maggiori Franco ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1053)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare, l'art. 13 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della Cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1975, con il quale, il dott. Antonello Miraglia è stato nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei sindaci della Cassa medesima, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Antonello Miraglia;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Marzocchi, direttore capo aggiunto, è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Antonello Miraglia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(931)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 670 del 19 gennaio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Casula dott. Mario, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Quesada Luigi, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Giudice dott. Antonello, De Magistris dott. Paolo e Segundu dott. Andrea, membri effettivi; Manca dottor Aldo, Guaita dott. Giuseppe e Frongia Sergio, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Locci Ugo, Angioi Giuseppe, Buccellato Giampaolo, Marras Giovanni e Boninsegna Maria, membri effettivi; Casula Franco, Cugini Renato, Cubeddu Salvatore, Cuccu Efisio e Loddo Ottavio, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Falciani dott. Giuseppe, Usai rag. Giampaolo e Rapetti geom. Angelo, membri effettivi; Dore dott. Giuseppe, Monni Carlo e Boccardo geom. Aldo, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(932)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Mantova;

Vista la nota n. 9491/I/2 del 23 settembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Mantova fa

presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della CISL sig. Felice Ambrosi, dimissionario, con il sig. Achille Siveri;

Decreta:

Il sig. Achille Siveri è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Mantova, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Felice Ambrosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1978.

Modificazioni all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, concernente l'ammontare del deposito cauzionale per l'emissione di assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio);

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 (nuovo regime degli assegni circolari) ed il decreto ministeriale 15 novembre 1923 (norme per l'attuazione del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sugli assegni circolari) modificati con i decreti ministeriali 13 dicembre 1947, 10 gennaio 1953, 6 dicembre 1962 e 27 settembre 1963;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia);

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di assegni circolari a taglio fisso di importo modesto (c.d. « miniassegni ») nella seduta del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, nel testo modificato da ultimo con decreto ministeriale 27 settembre 1963, è sostituito dal seguente:

« A garanzia dei titoli emessi, gli istituti di cui agli articoli 9 e 10 dovranno depositare entro i primi quindici giorni di ciascun mese presso la Banca d'Italia, in contanti o in buoni del Tesoro poliennali, altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, nonchè in titoli equiparati per legge alle cartelle fondiarie, nella forma e nei modi previsti dal decreto ministeriale 15 novembre 1923, una somma pari al 40 % della circolazione alla fine del mese precedente.

Tutti i titoli di cui al comma precedente saranno valutati in ragione di nove decimi del loro valore di borsa alla data del deposito. Nel caso di ribasso del valore attribuito come sopra ai titoli depositati, l'istituto depositante avrà l'obbligo di provvedere, entro il termine sopra indicato, alla reintegrazione del valore cauzionale del deposito stesso.

In caso di nuove autorizzazioni all'emissione, per il primo mese il deposito dovrà essere uguale al 10 % del capitale e della riserva indicati nell'art. 9 con un massimo di 200 milioni.

Ove gli assegni circolari emessi e non estinti da ciascun istituto superino l'ammontare del capitale e della riserva legale risultanti dall'ultimo bilancio, l'eccedenza di circolazione dovrà essere coperta con deposito di titoli o contanti come al primo comma del presente articolo nella proporzione del 100 per cento.

La garanzia da prestarsi a fronte della circolazione di assegni circolari a taglio fisso di importo inferiore a quello della moneta legale cartacea dovrà commisurarsi in ogni caso al 100 % della circolazione stessa e dovrà essere costituita solo in contanti ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui sopra avranno applicazione dal 31 marzo 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1367)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.A.C.M.E. - Società apparecchi convettori metallici, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. F.A.A.C.M.E. - Società apparecchi convettori metallici, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), con effetto dal 28 marzo 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.A.C.M.E. - Società apparecchi convettori metallici, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.A.C.M.E. - Società apparecchi convettori metallici, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. F.A.A.C.M.E. - Società apparecchi convettori metallici, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), con effetto dal 28 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.A.C.M.E. - Società apparecchi convettori metallici, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1978.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 1° dicembre successivo, con cui Luigi Francia, nato a Caserta il 30 gennaio 1898, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 12 gennaio 1978, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Luigi Francia, nato a Caserta il 30 gennaio 1898, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 9 febbraio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(1346)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1978.

Variazioni delle caratteristiche dei fiammiferi « Familiari ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e l'art. 6 dell'annessa convenzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto l'art. 11 delle norme di esecuzione relative al rinnovo della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi annessa al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1961, con il quale sono stabilite le caratteristiche dei fiammiferi denominati « Familiari »;

Vista la proposta della commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sopracitato;

Riconosciuta la necessità di modificare ed integrare le caratteristiche dei fiammiferi « Familiari » determinate dal decreto ministeriale 10 gennaio 1961 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche dei fiammiferi « Familiari » indicate nell'art. 1 del decreto ministeriale 10 gennaio 1961 citato alle premesse, sono modificate ed integrate come segue:

Caratteristiche involucro:

grammatura cartoncino: gr × mq 300;

spessore del cartoncino: mm 0,45;

rigidità del cartoncino (taber) { longitudinale: 120; trasversale: 60;

tolleranza per grammatura e spessore: ± 5 %;

tolleranza per rigidità: ± 15 %.

Caratteristiche fiammiferi:

diametro capocchie { minimo: mm 2,75; massimo: mm 3,15.

Restano immutate tutte le altre caratteristiche e misure indicate nel decreto ministeriale 10 gennaio 1961 citato alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(1485)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità.

Pubblicati nel n. L 336 *del* 27 *dicembre* 1977.

(163/C)

Regolamento (CEE) n. 2893/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2396/71, recante applicazione della decisione del consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo.

Regolamento (CEE) n. 2894/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 858/72 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo.

Regolamento (CEE) n. 2895/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo alle operazioni che beneficiano di una aliquota d'intervento maggiorata del Fondo sociale europeo.

Pubblicati nel n. L 337 *del* 27 *dicembre* 1977.

(164/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1978 il comune di Picerno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(768/M)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1978 il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 93.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(769/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1978 il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(770/M)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1978 il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.380.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(771/M)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(772/M)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Monteciccardo (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.040.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(773/M)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Barchi (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(774/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ravara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Scandolara Ravara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(784/M)

Autorizzazione al comune di Borgofranco sul Po ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Borgofranco sul Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(786/M)

Autorizzazione al comune di Zerbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Zerbo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(787/M)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Orta Nova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 205.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(776/M)

Autorizzazione al comune di Pizzighettone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Pizzighettone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(785/M)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(765/M)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Tramatza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(766/M)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita di Staffora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Santa Margherita di Staffora (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(782/M)

Autorizzazione al comune di Gazzaniga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Gazzaniga (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(783/M)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1978 il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 243.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(747/M)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1978 il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 79.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(748/M)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1978 il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(749/M)

Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1978 il comune di Corsano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.020.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(750/M)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(751/M)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.140.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(767/M)

Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di San Nicolò d'Arcidano (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(753/M)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(754/M)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(755/M)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(756/M)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(757/M)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(758/M)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(759/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(781/M)

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Santadi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(752/M)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 250.870.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(761/M)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Santu Lussurgiu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(762/M)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Florinas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(763/M)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.670.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(764/M)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(777/M)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 194.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(778/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(779/M)

Autorizzazione al comune di Palagiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Palagiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 102.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(780/M)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978 il comune di Sedilo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(760/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Jonico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Montalbano Jonico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 86.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(788/M)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.520.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(789/M)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(790/M)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.910.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(791/M)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.520.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(792/M)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.460.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(793/M)

Autorizzazione al comune di Scanzano Jonico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Scanzano Jonico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.010.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(794/M)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministerale 11 febbraio 1978 il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.910.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(795/M)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 125.190.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(796/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1977

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Officina	Data di registrazione
8799	Dipkol	Colkim	Propria	12- 7-1977
8845	Collirium bleu	Farminter Dammas	Id.	18- 7-1977
8850	Viviclor	Magis	Id.	12- 7-1977
8851	Piroderm crema	Id.	Id.	31- 8-1977
8864	Neoborocillina	Schiapparelli	Nuovo consorz. naz. di Roma	18- 7-1977
8865	Gengident collutorio	Id.	Id.	18- 7-1977
8866	Neoborocillina coll. pressurizzato	Id.	Id.	18- 7-1977
8878	Anusept fazzoletti	Brisel	Id.	4- 7-1977
8879	Anusept crema antis.	Id.	Id.	4- 7-1977
8898	Helo 30/30 ago set p. fistola	Braun	Propria	23-12-1977
8901	Vacor esca	Rohm and Haas	Propria (Mozzaniga - Bergamo)	6- 9-1977
8990	Beifall art. 3440	Cristin's	Propria	6- 9-1977
8991	Beifall art. 3520	Id.	Id.	6- 9-1977
8993	Beifall art. 3502	Id.	Id.	6- 9-1977
9000	Cleridermal	Magis	Id.	31- 8-1977
9007	Idroiodoforo Gabbiani tipo mite	Gabbiani	Id.	18- 7-1977
9035	Cinto erniario	Awo	Id.	24- 7-1977
9036	Tuasoft assorbente interno	Ifci	Id.	12- 7-1977
9057	Iodoplus soluzione	Cifi	Id.	31- 8-1977
9058	Iodoplus vaginale	Id.	Id.	6-10-1977
9061	Tuasan solido	Ifci	Saffa, Legnano	27- 7-1977
9062	Iridiasan	Id.	Propria	12- 7-1977
9075	Tuasoft assorbente esterno	Id.	Cim, Vaiano Cremasco	12- 7-1977
9078	Iodoplus shampoo	Cifi	Propria	31- 8-1977
9083	Baygon spezial BP	Bayer Italia	Id.	23-11-1977
9092	Syrinx	Salus	Id.	6-10-1977
9093	Disinfex	Id.	Id.	18- 7-1977
9097	Ze-Rat	Benedetti Galenica Zeta	Id.	6- 9-1977
9106	Agermal	Magis	Id.	6-10-1977
9123	Iodio E/2	Tandoi	Id.	4-10-1977
9133	Baygon Meb f spray	Bayer Italia	Id.	23-11-1977
9138	No - Zan fazzoletto	Siapa	Siapa Bologna - Silchim, Roma	23-11-1977
9141	No - Zan stick	Id.	Id.	23-11-1977
9149	Di 3	Sutter	Propria	23-11-1977
9150	Dai e Vai	Id.	Id.	23-11-1977
9159	Elioderma latte	Francia farmaceutici	Id.	23-11-1977
9161	Tirs	Difa	S.M.P. Division Portorigo	6-10-1977

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Officina	Data di registrazione
9162	Podil polvere	Farmacosmici	Crinos, Como	12- 7-1977
9164	Liz	Zanardi	Propria	30- 7-1977
9166	Salviatimol	Sit	Galenica Bayern, W. Germany	18- 7-1977
9170	Jod	Tandoi	Propria	14-10-1977
9175	Izoline sapone liquido	Izo	Id.	14-10-1977
9182	Zeta Bath	Officina galenica Zeta	Id.	31- 8-1977
9184	Elioderma crema	Francia farmaceutici	Id.	23-11-1977
9185	Izoline pronto	Izo	Id.	14-10-1977
9189	Ster	Orma	Id.	27- 7-1977
9192	Plastovel L M	Lasig	Id.	31- 8-1977
9193	Cintini erniari di gomma L M	Id.	Id.	31- 8-1977
9211	Podil crema	Farmacosmici	Crinos, Como	6-10-1977
9214	Baysan spray	Bayer Italia	Propria	23-11-1977
9217	Pyr	Officina galenica Zeta	Id.	6-10-1977
9219	Podil sali	Farmacosmici	Crinos, Como	12- 7-1977
9223	Ginesan lavanda	Francia farmaceutici	Propria	6-10-1977
9227	Sapo - Jod	Tandoi	Id.	14-10-1977
9240	Rinosil	Officina galenica Zeta	Id.	6- 9-1977
9242	Ginesan ovuli	Francia farmaceutici	Id.	23-11-1977
9243	Bluish collirio	Id.	Id.	18- 7-1977
9246	F 18 Beta	Id.	Id.	31- 8-1977
9248	Contenitore plastica dialisi extra corporea	Pierrel	Id.	27- 7-1977
9250	Pedimas sali ossigenati	Corvi	Id.	30- 7-1977
9249	Izoline concentrato	Izo	Id.	23-11-1977
9256	Glicederma crema	Francia farmaceutici	Id.	31- 8-1977
9268	Saloban	Salonpas italiana	Hisamistsu, Giappone	18- 7-1977
9280	Oplà correttiva Pol Val e Var	Perusia	Propria	31- 7-1977
9281	Blattox	Snia Casa	Snia Viscosa S.p.a., Colleferro	23-11-1977
9288	Pentaclor	Zucchet S.p.a.	Propria	23-11-1977
9291	Nuvex EC	Ciba-Geigy	Id.	23-11-1977
9312	Normaderm sapone in crema	Vichy farmacosmetici	Lab. Vichy, Francia	13- 7-1977
9314	Normaderm lozione trattante	Id.	Id.	13- 7-1977
9322	Betadent dentifricio	Betafarma	Propria	4- 7-1977
9328	Digol	Prefarmit	Isom, Milano	4- 7-1977
9329	Collirium	Pharmaplacentar	Farminter Dammas	27- 7-1977
9332	Didet	Prefarmit	Isom, Milano	4- 7-1977
9333	Betadent elisir dent-spray	Betafarma	Propria	4- 7-1977
9337	Fadis	Prefarmit	Isom, Milano	4- 7-1977
9338	Polvere al foille	Faber Ref	Propria	4-11-1977
9342	Rinosept	G.P.F. Italia	Lem, Parigi	4- 7-1977

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Officina	Data di registrazione
9350	Cloridal	Iton	Propria	4- 7-1977
9351	Dercos shampoo	Vichy farmacosmetici	Lab. Vichy, Francia	31- 8-1977
9352	Normaderm crema colorata	Id.	Id.	13- 7-1977
9354	Biosept	Lankas farm.	Propria	13- 7-1977
9355	Frau	Id.	Id.	6-10-1977
9357	Oculil	Zanardi	Id.	30- 7-1977
9358	Cannula vaginale Elena	Feap	S. B. di Solazzi Bosio, Mantova	12- 7-1977
9360	PM/76-6 sali ossigenati	Geymonat	Propria	6- 9-1977
9366	TP-761	Id.	Id.	6- 9-1977
9367	PM/76-3 crema	Id.	Id.	6- 9-1977
9369	Collutorio PM/76-4	Id.	Id.	6- 9-1977
9370	PM/76-9	Id.	Id.	6- 9-1977
9376	PM/76-11	Id.	Id.	6- 9-1977
9379	PM/76-7 liquido	Id.	Id.	6- 9-1977
9380	PM/76-10	Id.	Id.	6- 9-1977
9381	Gex Mat	Falp	Id.	23-11-1977
9390	Claril	Zanardi	Id.	30- 7-1977
9391	Sesapon	Lankas	Id.	12- 7-1977
9395	Episan	Id.	Id.	12- 7-1977
9396	Fix	Id.	Id.	13- 7-1977
9397	Klorin	Id.	Id.	13- 7-1977
9402	Happy candelette	Linea verde	Id.	4- 7-1977
9404	Citralkon collirio	Trepca It. Spad. Vent.	Id.	27- 7-1977
9405	Citralkon cerotto	Id.	Id.	27- 7-1977
9406	Citralkon polvere	Id.	Id.	12- 7-1977
9407	Fillide ovuli	Cifa	Id.	23-11-1977
9408	Roldan	Id.	Id.	6- 9-1977
9415	Jodactiv	Comet	Id.	6-10-1977
9418	Zecchicid	Chifa	del Bono Aerosol, Milano	12- 7-1977
9419	Shampoo dog	Id.	Propria	12- 7-1977
9425	Rat killer super	Zucchet S.p.a.	Id.	27- 7-1977
9427	Rat killer N	Id.	Id.	27- 7-1977
9430	Kappa L 6724	Philips	Philips, Olanda	23-12-1977
9432	HP 8258	Id.	Id.	23-11-1977
9433	HP 8288 E	Id.	Id.	23-12-1977
9434	HP 8249	Id.	Id.	23-12-1977
9435	HP 8295	Id.	Id.	23-12-1977
9441	HP 8283 E	Id.	Id.	23-12-1977
9445	Chlorodont fluor forte	E C	Propria	6- 9-1977
9453	Rat killer K	Zucchet S.p.a.	Id.	18- 7-1977

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Officina	Data di registrazione
9455	Tricosan shampoo	Ifci	Propria	27- 7-1977
9456	Pedisan	Ifici	Id.	12- 7-1977
9467	Prince	Kollant	Id.	4-11 1977
9469	Tuasan fazzoletti	Ifci	Id.	13- 7 1977
9475	Pulvis rat	Kollant	Id.	4-11-1977
9476	Lysoform medical liquido disinfettante	3 C (ditta)	Id.	14-10 1977
9477	Izoline gel	Izo	Id.	14 10-1977
9478	Collirio gamma	Cifi	Id.	6 9-1977
9479	Antirat	Kollant	Id.	4-11-1977
9480	Icisteril	ICC	Id.	27- 7-1977
9482	HP 8269	Philips	Philips, Olanda	23-12-1977
9483	HP 8274	Id.	Id.	23 11-1977
9484	HP 8252	Id.	Id.	23-12-1977
9487	Pedimas polvere	Corvi	Propria	31 8-1977
9491	Arterial line	Bellco	Id.	6-10-1977
9492	Venous line	Id.	Id.	6-10-1977
9493	K L 6732	Philips	Philips, Olanda	23-12-1977
9496	Pedimas crema	Corvi	Propria	31- 8-1977
9497	Iodoplus collutorio	Cifi	Id.	6-10-1977
9498	Orotris gengivario 3	Id.	Id.	31- 8-1977
9499	Orotris dentifricio - 1	Id.	Id.	31- 8-1977
9504	Lactosan polvere	Magis	Id.	31- 8-1977
9506	Podil spray	Farmacosmici	Crinos, Como	6-10-1977
9513	Baron	Kollant	Propria	4-11-1977
9514	Duke	Id.	Id.	27- 7-1977
9521	Milethion	ICC	Id.	27- 7-1977
9525	Gineflavir intimi lavanda	Crosara	Id.	13- 7-1977
9526	Gineflavir ovuli	Id.	Id.	27- 7-1977
9545	Oticon 280	Oticon Italia	Oticon, Danimarca	18- 7-1977
9547	Oticon 375	Id.	Id.	18- 7-1977
9549	Lattosan	Magis	Propria	6-10-1977
9565	Oticon E	Oticon Italia	Oticon, Danimarca	18- 7-1977
9568	Lentisol	Francia farmaceutici	Propria	6-10-1977
9570	Cleridermal lozione	Magis	Id.	23-11-1977
9576	Iodiflor gel	Crosara	Id.	6-10-1977
9584	Fisiobaby - Guide Step Tortuga . . .	Chemitalia	Bidegain, Francia	6-10-1977
9585	Fisiobaby - Guide Step Panda	Id.	Id.	6-10-1977
9586	Fisiobaby - Guide Step Koala	Id.	Id.	6-10-1977
9587	Fisiobaby - Guide Step Aloutte . . .	Id.	Id.	6-10-1977
9597	Jodine	Lankas	Propria	6-10-1977

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Officina	Data di registrazione
9598	Nebusan nebulizzatore	Lankas	Propria	14-10-1977
9599	Video	Farmila	Id.	12- 7-1977
9600	Zincometil	Id.	Id.	12- 7-1977
9601	Lines lei	Fater	Id.	9- 7-1977
9602	Zig-Zag igienico	Deisa	Id.	31- 8-1977
9603	Zig-Zag ambientale	Id.	Id.	31- 8-1977
9604	Citrosil sapone	Italchemi	Silva, Seregno	31- 8-1977
9605	Superfaust scarafaggi formiche	Superiride	Propria	31- 8-1977
9606	Pasta dentifricia Asba	Italchemi	Id.	12- 7-1977
9607	Dermopur gel	Betafarma	Id.	18- 7-1977
9609	Acquafresh fluoro	Beecham Italia	Id.	4-11-1977
9610	Ginesteril spray	Betafarma	Id.	28- 7-1977
9611	Alcoplus liquido	Tirrenia Farma	Farminter Dammas, Roma	18- 7-1977
9613	Solux	Urocon italiana	Id.	18- 7-1977
9616	Sterilux	Id.	Id.	27- 7-1977
9617	Dermopur emulsione	Betafarma	Propria	18- 7-1977
9618	Dermopur crema	Id.	Id.	18- 7-1977
9619	Fisiolux	Urocon italiana	Farminter Dammas, Roma	18- 7-1977
9620	Amasol olio	Betafarma	Propria	27- 7-1977
9621	Amasol emulsione	Id.	Id.	18- 7-1977
9622	Deodas	Id.	Id.	27- 7-1977
9623	Farmalcol	Id.	Id.	18- 7-1977
9624	Lubrilux	Urocon italiana	Farminter Dammas, Roma	18- 7-1977
9625	Deobad	Betafarma	Propria	18- 7-1977
9626	Amasol crema	Id.	Id.	18- 7-1977
9627	Afor doposhampoo	Id.	Id.	18- 7-1977
9636	Aseptman	Id.	Id.	27- 7-1977
9637	Dermopur lozione	Id.	Id.	27- 7-1977
9638	Optalux	Urocon italiana	Farminter Dammas, Roma	18- 7-1977
9639	Protelux	Id.	Id.	27- 7-1977
9644	Curad fazzolettini	Colgate Palmolive	Ivers - L.E.E. Varese	23-11-1977
9650	Signal 2	Gibbs	Propria	6- 9-1977
9651	Noprol ovulo	Betafarma	Id.	27- 7-1977
9652	Mediker	Vick International	Lab. La Chartre, Francia	31- 8-1977
9653	Tovagliolino dr. Phantom	Betagamma	O.P.G., Roma	23-12-1977
9655	Steril nube BVF	Medital	Propria	6-10-1977
9658	Catosan	Borromeo	Id.	6-10-1977
9659	Morbisol 2	Francia farmaceutici	Id.	6-10-1977
9660	Morbisol uno	Id.	Id.	6-10-1977
9661	Curad disinfettante	Colgate Palmolive	Id.	23-11-1977

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Officina	Data di registrazione
9664	Profilan alveolare	Beolet	Propria	4-11-1977
9666	Pentaclor N	Zucchet S.p.a.	Id.	23-11-1977
9669	Lion Mat zanzakiller	Cricar Chemical	Lion Insetticide Japan	6- 9-1977
9671	Sacca trasfer 2000 ml . . .	Don Baxter	Trieste	23-12-1977
9672	Catosan liquido	Borromeo	Propria	6-10-1977
9681	Quaternam Jema	Iema	Id.	23-12-1977
9683	Preptic crema	Johnson & Johnson	Id.	6- 9-1977
9684	Preptic liquido	Id.	Id.	6- 9-1977
9685	Intraven set	Pierrel	Dell'Oca e Framsci	6- 9-1977
9696	De Murian CP	Wolford	Propria	18- 7-1977
9697	De Murian CL	Id.	Id.	18- 7-1977
9698	De Murian SL	Id.	Id.	18- 7-1977
9699	Vetzyme insecticidal powder	Chifa	Philips Yeast Products, London	14-10-1977
9702	Stelle	Medital	Propria	8-10-1977
9710	Orozan .	Zanardi	Id.	6-10-1977
9711	Collutorio Padil	Padil	Id.	6-10-1977
9714	Quamin 10	Zucchet S.p.a.	Id.	23-11-1977
9715	D - Collir	Pharkos	Id.	6-10-1977
9717	Newform	Eduino Zucchet	Id.	23-11-1977
9718	New Warfarin anti-K	De Luss	Id.	23-12-1977
9719	Top rosè	Id.	Id.	23-12-1977
9722	Videlia collirio	Ifi	Id.	31- 8-1977
9729	Novalcol	Chemical Z. C. italiana	Id.	23-11-1977
9735	Primodentifricio Berta	Berta	Procarg, Bologna	31- 8-1977
9736	Fenolo canforato Ghimas	Ghimas	Propria	23-11-1977
9737	Fenolo liquido Ghimas	Id.	Id.	6-10-1977
9738	Resina carbolica dentilin - Ghimas .	Id.	Id.	6-10-1977
9739	Fenolo canfora mentolo Ghimas . .	Id.	Id.	6-10-1977
9742	Quatersal	Ascor chimici	Id.	23-12-1977
9744	Germalcol	Chemical Z. C. italiana	Id.	23-11-1977
9746	Germo collutorio	Id.	Id.	23-11-1977
9749	Formoseptic	Ascor chimici	Id.	23-12-1977
9750	Blasto	Cifa	Id.	6-10-1977
9751	Dovegon	Id.	Id.	6-10-1977
9762	Profilan dentifricio	Beolet	Id.	23-11-1977
9773	Profilan lavanda	Id.	Id.	23-11-1977
9774	Lacrisol	Bruschettini	Id.	23-11-1977
9897	Blistex	Farber Ref	Id.	23-12-1977

(1358)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 16 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	856,05	856,05	855,90	856,05	856 —	856,02	855,95	856,05	856,05	856 —
Dollaro canadese	767,50	767,50	768 —	767,50	767,53	767,45	767,35	767,50	767,50	767,50
Franco svizzero	44 ,92	449,92	448,50	449,92	448,60	449,90	448,76	449,92	449,92	449,90
Corona danese	150,37	150,37	150,10	150,37	150,30	150,35	150,37	150,37	150,37	150,35
Corona norvegese	157,92	157,92	157,90	157,92	157,80	157,90	157,85	157,92	157,92	157,90
Corona svedese	184,13	184,13	184 —	184,13	183,93	184,10	183,97	184,13	184,13	184,10
Fiorino olandese	384,85	384,85	384,50	384,85	384,50	384,80	384,53	384,85	384,85	384,85
Franco belga	26,545	26,545	26,50	26,545	26,46	26,50	26,49	26,545	26,545	26,54
Franco francese	177,20	177,20	176,80	177,20	176,90	177,15	177,04	177,20	177,20	177,20
Lira sterlina	1659,55	1659,55	1659,50	1659,55	1658,95	1659,50	1658,95	1659,55	1659,55	1659,55
Marco germanico	413,55	413,55	412,10	413,55	412 —	413,50	412,53	413,55	413,55	413,55
Scellino austriaco	57,388	57,388	57,37	57,388	57,41	57,55	57,46	57,388	57,388	57,58
Escudo portoghese	21,33	21,33	21,28	21,33	21,22	21,30	21,31	21,33	21,33	21,38
Peseta spagnola	10,633	10,633	10,62	10,633	10,61	10,60	10,6220	10,633	10,633	10,63
Yen giapponese	3,567	3,567	3,5650	3,567	3,365	3,55	3,5670	3,567	3,567	3,56

Media dei titoli del 16 febbraio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,550
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,575
» 5 % (Ricostruzione)	95,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
» 5 % (Beni esteri)	95,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,575
» 5,50 % » » 1969-84	76,875
» 6 % » » 1970-85	75,200
» 6 % » » 1971-86	73,625
» 6 % » » 1972-87	73,275
» 9 % » » 1975-90	81,575
» 9 % » » 1976-91	81 —
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,100
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,450
» poliennali 7 % 1978	99,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,250
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,500
» » 9 % 1980	93,675
» » 10 % 1981	93,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1978

Valuta	
Dollaro USA	856 —
Dollaro canadese	767,425
Franco svizzero	449,34
Corona danese	150,37
Corona norvegese	157,885
Corona svedese	184,05
Fiorino olandese	384,69
Franco belga	26,517
Franco francese	177,120
Lira sterlina	1659,25
Marco germanico	413,04
Scellino austriaco	57,525
Escudo portoghese	21,32
Peseta spagnola	10,627
Yen giapponese	3,567

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987, di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e al decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987, emessi per i provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, in base al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e al decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Il successivo giorno 25 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1440)

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimento 7 febbraio 1978 della Direzione generale del debito pubblico, sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, le seguenti aziende di credito:

Cassa rurale ed artigiana di Martorano - Soc. coop. a r.l., in Martorano di Cesena (Forlì);

Cassa rurale ed artigiana di Vignole - Soc. coop. a r.l., in Olmi di Quarrata (Pistoia).

(1441)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 376 del 17 gennaio 1978 relativa all'importazione di prodotti siderurgici;

A 377 del 18 gennaio 1978 relativa alle leggi 30 aprile 1976, n. 159 e 8 ottobre 1976, n. 689.

(1094)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bonassola

Con decreto 10 novembre 1977, n. 1360, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del torrente S. Giorgio in comune di Bonassola (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappale 519 (mq. 55) e al foglio n. 11 mappale 715 (mq. 150) della superficie complessiva di mq. 205 ed indicati nell'estratto di mappa 6-10/1972 con allegati schizzi planimetrici in scala 1:1000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa e schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1186)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Sarzana

Con decreto 31 ottobre 1977, n. 1891, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del fiume Magra in comune di Sarzana (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 mappali 392 (mq. 510); 393 (mq. 20); 331 (mq. 85); 447 (mq. 70); al foglio n. 14 mappali 220 (mq. 30); 221 (mq. 110); 225 (mq. 700); 257 (mq. 110); al foglio n. 29 mappali 394 (mq. 230); 395 (mq. 250) e al foglio n. 33 mappali 250 (mq. 1732); 251 (mq. 1978); 252 (mq. 316); 253 (mq. 17); 308 (mq. 223); 411 (mq. 390) e 412 (mq. 918) della superficie complessiva di mq. 7689 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 15 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratti di mappa che fanno parte integrale del decreto stesso.

(1187)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Marmirolo

Con decreto 21 ottobre 1977, n. 1666, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati ex alveo Fossa di Pozzolo in comune di Marmirolo (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappali 366 (ha. 0.07.40); 367 (ha. 0.27.70) e 368 (ha. 0.12.60) della superficie complessiva di ha. 0.47.70 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 21 settembre 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1185)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Catania 6 gennaio 1978, n. 520, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal prof. Ottavio Morisani consistente in volumi e materiale fotografico.

(1095)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 9 dicembre 1977, n. 16303/2ª, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal dott. Alessandro Bragliani, degli arredi che risalgono alla fine settecento-primi ottocento della farmacia denominata «Navarra», valutati complessivamente in lire ottomilioni.

(1096)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge - Soc. coop. a r.l., in Cassano delle Murge, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 gennaio 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Cassano delle Murge (Bari), in amministrazione straordinaria, l'avv. Giuseppe Mazzacane è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1188)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 1, del 23 gennaio 1978 sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 201.1.88)

Scadenza 22 luglio 1978 — Bando di concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Didattica della matematica.

(*Bando n.* 201.1.89)

Scadenza 22 luglio 1978 — Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.90)

Scadenza 22 luglio 1978 — Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Geometria ed algebra.

(*Bando n.* 201.1.91)

Scadenza 22 luglio 1978 — Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Analisi ed informatica matematica.

(*Bando n.* 209.1.28)

Scadenza 31 luglio 1978 — Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti o laboratori italiani.

(*Bando n.* 211.1.12)

Scadenza 14 maggio 1978 — Bando di concorso a cinque borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso organi di ricerca del C.N.R. nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 201.3.10)

Scadenza 25 marzo 1978 — Bando di concorso a quarantasette borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

(*Bando n.* 203.3.11)

Scadenza 4 aprile 1978 — Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

(*Bando n.* 201.11.9)

Scadenza 30 marzo 1978 — Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

(*Bando n.* 201.12.25)

Scadenza 30 marzo 1978 — Bando di concorso a venticinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « tecnologie biomediche ».

(*Bando n.* 201.12.26)

Scadenza 25 marzo 1978 — Bando di concorso a ventisei borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « ricerca di nuove fonti proteiche e di nuove formulazioni alimentari ».

(*Bando n.* 203.12.7)

Scadenza 4 aprile 1978 — Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « ricerca di nuove fonti proteiche e di nuove formulazioni alimentari ».

(1471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di elettronica negli istituti professionali.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16 del 14-21 aprile 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 dicembre 1976, relativo all'approvazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di elettronica negli istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1974.

(912)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio negli istituti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale n. 17-18 del 28 aprile-5 maggio 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 giugno 1976, relativo all'approvazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 2 novembre 1974.

(913)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantotto posti di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 dicembre 1977, è pubblicato il decreto ministeriale 10 agosto 1977, n. 00/43153, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1977, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 75, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a sessantotto posti di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, n. 00/43029, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 7 aprile 1976.

(1071)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 21 novembre 1977 il decreto ministeriale 24 settembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a cinquantotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(1121)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a settanta posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 6 ottobre 1977 il decreto ministeriale 17 settembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a settanta posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(1122)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sedici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 6 ottobre 1977 il decreto ministeriale 27 settembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sedici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(1123)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a centoventotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 25 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 gennaio 1978 il decreto ministeriale 17 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1977) del concorso, per esami, a centoventotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

(1125)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a settantanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 16 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 5 gennaio 1978 il decreto ministeriale 29 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale del 3 maggio 1977) del concorso, per esami, a settantanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

(1126)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a trentasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 21 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 5 gennaio 1978 il decreto ministeriale 17 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 16 febbraio 1977) del concorso, per esami, a trentasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

(1124)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a quattrocentosessantacinque posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordidnario n. 19 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 gennaio 1978 il decreto ministeriale 17 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 24 maggio 1977) del concorso, per esami, a quattrocentosessantacinque posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive della amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

(1127)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 20 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 5 gennaio 1978 il decreto ministeriale 17 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1976) del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

(1128)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1200/IX in data 20 agosto 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Macerata;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2907 del 30 maggio 1977, pubblicato nei modi di legge;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dell'unico candidato che ha preso parte al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 2 in data 30 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Nittoli Carlo Alberto è dichiarato idoneo nel concorso indicato in epigrafe con punti 137,630 su 240 ed è altresì nominato in via di esperimento per un biennio ufficiale sanitario del comune di Macerata.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quaranta dalla data di notifica della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello del comune di Macerata.

Macerata, addì 16 gennaio 1978

Il medico provinciale: Pucci

(1198)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bologna

Il medico provinciale rende noto che con decreto 2 gennaio 1978, n. 705/3603, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bologna.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bologna entro e non oltre le ore 12 del 20 aprile 1978.

Possono partecipare i sanitari in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi direttamente all'ufficio del medico provinciale di Bologna o all'ufficio personale del comune di Bologna.

(1031)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto immunoematologo addetto al centro emotrasfusionale;

due posti di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(631/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica presso il policlinico;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(628/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione otoiatrica, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano;
un posto di assistente della divisione urologica, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco;
un posto di assistente della divisione neurologica, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco;
un posto di assistente della divisione geriatrica, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco;
un posto di assistente del servizio radiologico, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(630/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di radioterapia con aggregato servizio di medicina nucleare;
un posto di assistente di nefrologia addetto al servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(635/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI EVANGELISTA » DI TIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(637/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico;
un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente medico addetto alla sezione lungodegenti;
un posto di assistente medico;
due posti di assistente ortopedico;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Omero (Teramo).

(632/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(633/S)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(634/S)

OSPEDALE «CELESIA» DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(627/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(629/S)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE «L. SPALLANZANI» DI ROMA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(625/S)

OSPEDALI PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(672/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1977, n. **60.**

Variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1977.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 12 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

(785)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1977, n. **61.**

Sanzioni amministrative per irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di trasporto urbano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 28 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la sopratassa di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344, è elevata da 30 a 3000 lire.

Art. 2.

Sono competenti ad accertare le trasgressioni di cui al precedente art. 1 anche i controllori e gli agenti delle aziende esercenti, i quali rivestano la qualità di agenti giurati e limitatamente, peraltro, alle irregolarità di viaggio sui trasporti dell'azienda alla quale appartengono.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 dicembre 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 24 novembre 1977 (atto n. 663) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 dicembre 1977.

(786)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1977, n. **72.**

Istituzione dell'ente toscano di sviluppo agricolo forestale (E.T.S.A.F.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 28 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Istituzione

E' istituito, anche in riferimento ai principi fondamentali di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, l'ente toscano di sviluppo agricolo forestale (E.T.S.A.F.), ente regionale di diritto pubblico con sede in Firenze.

Art. 2.

Competenze

L'ente toscano di sviluppo agricolo-forestale è strumento operativo della Regione per l'attuazione degli interventi di promozione delle attività agricole e forestali successivamente specificati.

L'ente esercita la propria attività nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi indicati nei piani zonali di sviluppo agricolo-forestale nonchè delle scelte operate dagli enti delegati e dai comitati comprensoriali nell'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate o attribuite in materia, assicurando la partecipazione delle categorie agricole alla programmazione e all'attuazione della propria attività.

L'ente:

a) concorre alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e delle altre forme associative;

b) promuove iniziative in materia di ricerca e sperimentazione agricolo-forestale, anche in collaborazione con le università ed altri organismi di ricerca;

c) esegue programmi e interventi di trasformazione e ricomposizione fondiaria per la formazione di proprietà contadina o cooperativa fra lavoratori agricoli secondo quanto previsto dalle norme statali e regionali;

d) promuove iniziative ai fini dello sviluppo e della qualificazione dell'assistenza tecnica e dell'informazione socio-economica;

e) presta la propria opera a favore delle aziende agricole e forestali, singole e associate, al fine di agevolarne l'accesso alle provvidenze pubbliche compresa l'istruttoria ai fini della concessione delle garanzie fideiussorie.

L'ente inoltre:

a) può assumere, previa autorizzazione del consiglio regionale, quote di partecipazione in società di interesse agricolo;

b) può svolgere, su richiesta del consiglio e della giunta regionale, funzioni consultive in ordine alla elaborazione, all'attuazione di leggi, piani e programmi regionali in materia agricolo forestale, nonchè ricerche di mercato;

c) può curare lo studio e la realizzazione di singoli progetti di intervento affidatigli dal consiglio o dalla giunta regionale nonchè dagli enti delegati o dai comitati comprensoriali;

d) in relazione alle indicazioni degli strumenti di piano può provvedere, su richiesta dei produttori associati o degli enti delegati o dei comitati comprensoriali, alla progettazione, alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli e alla loro eventuale gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

e) può partecipare alla gestione di tali impianti e servizi, assumendone eventualmente anche la responsabilità diretta in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e degli altri organismi associativi che abbiano realizzato le iniziative suddette. La partecipazione alla gestione e l'eventuale gestione diretta devono cessare non appena si siano verificate le condizioni minime necessarie per una completa riassunzione di responsabilità gestionali da parte dei produttori interessati e comunque non oltre cinque anni.

Nell'esercizio della sua attività l'ente agisce con preferenza nei confronti delle aziende coltivatrici dirette singole o associate e delle cooperative a larga base associativa.

Ai fini di assicurare una maggiore partecipazione delle categorie agricole, i comitati consultivi competenti per territorio, istituiti ai sensi della legge regionale di attuazione delle direttive CEE, esprimono un parere sui programmi e progetti di interesse comune elaborati dall'ente a livello comprensoriale o subcomprensoriale.

TITOLO II

Art. 3.

Organi dell'ente

Sono organi dell'ente:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ente e da ventisei membri, di cui:

a) tredici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi;

b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale in proporzione alla rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

c) un membro designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.

I membri di cui alla lettera *a*) sono scelti tra le persone particolarmente esperte dei problemi attinenti all'agricoltura, alle foreste, all'economia agraria e forestale ed alla cooperazione agricola. Il membro di cui alla lettera *c*) è scelto nell'ambito del personale posto alle dipendenze funzionali dell'ente.

Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il consiglio regionale definirà le modalità relative all'applicazione di quanto previsto dalla lettera *b*) del presente articolo.

I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso del godimento dei diritti civili.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione: costituzione e rinnovo

I membri del consiglio di amministrazione rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole sono da queste designati su richiesta del presidente della giunta regionale da avanzarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del consiglio di amministrazione.

Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale richiede alle organizzazioni sindacali del personale la designazione del rappresentante di cui all'art. 4, lettera *c*).

Alla costituzione del consiglio di amministrazione si provvede mediante decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi non oltre il giorno di cessazione dalla carica del precedente consiglio, anche se entro tale termine non sia stata comunicata la designazione di uno o più rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole e del rappresentante del personale.

In tale ipotesi, con ulteriori decreti del presidente della giunta regionale, si provvederà, a seguito delle designazioni successivamente pervenute, alla integrazione del consiglio di amministrazione, risultando questo composto, a tutti gli effetti e fino al completamento della composizione prevista dall'art. 4 del numero dei membri indicati nel decreto di costituzione o nei successivi decreti integrativi.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione da parte degli organi e secondo le procedure di cui ai precedenti commi, in quanto applicabili.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione: competenze

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'ente e in particolare delibera:

a) la nomina, nella sua prima riunione, del vice presidente e della giunta esecutiva;

b) i programmi di attività;

c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) i criteri, gli indirizzi e le direttive specifiche per il funzionamento dell'ente;

e) i regolamenti interni, compresi quello del personale e quello di amministrazione e contabilità;

f) la proposta di struttura operativa;

g) i provvedimenti relativi al personale, nel rispetto delle competenze della giunta regionale ai sensi dell'art. 62, secondo comma, dello statuto;

h) la partecipazione a società agricole di cui all'art. 2, quarto comma, lettera *a*);

i) la partecipazione alle gestioni di cui all'art. 2, quarto comma, lettera *e*);

l) gli atti di cui all'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

m) lo stare a resistere in giudizio e il decidere le relative transazioni;

n) l'accettazione e la cancellazione di ipoteche;

o) le eventuali convenzioni con gli istituti di credito;

p) l'accettazione di donazioni, oblazioni e contributi di cui all'art. 18, lettera c), della presente legge;

q) gli altri atti di straordinaria amministrazione.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione: funzionamento

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni due mesi.

Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da sottoporre a discussione, da almeno un terzo dei consiglieri o del collegio dei revisori dei conti.

Si riunisce, infine, su richiesta motivata del presidente della giunta regionale.

Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata dal presidente della giunta regionale con il relativo decreto di costituzione.

Art. 8.

Il presidente

Il presidente dell'ente è eletto dal consiglio regionale e resta in carica cinque anni.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, ne esercita le funzioni il vice presidente.

Art. 9.

La giunta esecutiva

La giunta esecutiva è costituita dal presidente, dal vice presidente, da cinque membri eletti in seno al consiglio di amministrazione di cui due scelti tra i membri di nomina del consiglio regionale e tre scelti fra i membri di cui alla lettera b) dell'art. 4.

La giunta resta in carica quanto il consiglio che l'ha designata.

La giunta esecutiva assicura la continuità della gestione dell'ente deliberando gli atti di ordinaria amministrazione ed esercitando inoltre le attribuzioni demandatele dal consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni della giunta esecutiva si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Le deliberazioni adottate sono comunicate al consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

Art. 10.

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio regionale, con voto limitato, rispettivamente, a due terzi e alla metà e da due membri effettivi designati, rispettivamente, dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il collegio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica cinque anni.

Il presidente del collegio è nominato dal consiglio regionale tra i membri effettivi eletti dallo stesso.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci ed i conti consuntivi predisponendo apposite relazioni illustrative;

b) controlla la gestione finanziaria dell'ente rimettendo semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed avanzando osservazioni e rilievi al presidente dell'ente ed alla giunta regionale ogni qualvolta occorra.

I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle della giunta esecutiva.

Art. 11.

Incompatibilità

Non possono far parte del consiglio di amministrazione nè del collegio dei revisori dei conti, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonchè i componenti del consiglio di amministrazione di altri enti regionali.

Non possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione nè del collegio dei revisori dei conti, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestino servizio all'ente stesso, nonché, salvo il disposto dell'art. 4, lettera c), i dipendenti della regione Toscana.

Art. 12.

Decadenza

Decade dall'incarico il consigliere d'amministrazione che, senza giustificato motivo, sia stato assente a più di tre sedute consecutive del consiglio e persista in tale ingiustificata assenza anche dopo formale diffida del presidente dell'ente.

All'uopo, il presidente dell'ente segnala senza ritardo, alla giunta regionale, il verificarsi della condizione di cui al primo comma del presente articolo.

Il procedimento per la dichiarazione di decadenza può comunque essere avviato dalla giunta regionale anche in assenza di segnalazione da parte del presidente dell'ente.

La decadenza è pronunciata con deliberazione del consiglio regionale, adottata da maggioranza assoluta.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al presidente dell'ente, gravando il dovere di segnalazione di cui al comma secondo sul presidente del collegio dei revisori dei conti.

Decadono di diritto il presidente dell'ente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti che si siano venuti a trovare nella condizione di incompatibilità di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

Indennità

Al presidente dell'ente, al vice presidente ed ai revisori dei conti è dovuta una indennità di carica.

Ai consiglieri di amministrazione è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

A tutti i componenti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'ammontare dell'indennità di carica al presidente, al vice presidente ed ai revisori dei conti nonchè dei gettoni di presenza ai consiglieri di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 14.

Indirizzo e vigilanza

Il consiglio regionale detta all'ente le direttive generali per lo svolgimento delle attività dell'ente stesso.

La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sulla legittimità del funzionamento dell'ente e sul rispetto delle direttive impartite dal consiglio regionale, può richiedere l'acquisizione di documenti ed atti; effettuare ispezioni, invitare membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti a periodici incontri.

Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'art. 6, lettere b), c), e), i), l).

Di tutti gli altri atti viene redatto mensilmente un elenco da trasmettere alla giunta regionale, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di adozione.

Entro dieci giorni dal ricevimento di tale elenco il presidente della giunta regionale può richiedere la trasmissione di copia delle deliberazioni relative.

L'annullamento degli atti ritenuti illegittimi deve essere pronunciato dalla giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento, salva l'interruzione dei termini in caso di richiesta di chiarimenti od elementi integrativi.

Art. 15.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto per ripetuta inosservanza di direttive di particolare rilievo o per gravi inadempimenti e irregolarità amministrative.

Può inoltre essere sciolto in caso di accertata e persistente inattività o inefficienza dell'ente.

Previa formale diffida del presidente della giunta regionale, che assegna un determinato periodo di tempo per l'eliminazione delle condizioni di cui ai commi precedenti, si provvede allo scioglimento del consiglio di amministrazione con deliberazione, da approvarsi a maggioranza assoluta, dal consiglio regionale, il quale contestualmente nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Con decreto del presidente della giunta regionale è pronunciato lo scioglimento del consiglio di amministrazione, nel caso che per dimissioni, decadenza o morte, il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà.

Il consiglio regionale provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario ai sensi del precedente terzo comma.

TITOLO III

Art. 16.

Programmazione e bilancio

Per l'assolvimento delle proprie competenze l'ente

I programmi pluriennali sono attuati mediante programmi pluriennali di attività, anche temporaneamente dimensionati sul programma regionale di sviluppo.

I programmi pluriennali sono attuati mediante programmi annuali, da approvare congiuntamente al bilancio preventivo annuale.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce e il conto consuntivo, unitamente alla relazione sull'attività svolta, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui va riferito.

Al bilancio dovranno essere annessi i bilanci separati per le gestioni speciali secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

In mancanza del regolamento di amministrazione e contabilità, la gestione economica e finanziaria dell'ente è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità e amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

Art. 17.

Patrimonio

L'ente ha un proprio patrimonio, costituito inizialmente dai beni mobili ed immobili assegnati alla regione Toscana a norma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

All'individuazione di detti beni si provvede con deliberazione del consiglio regionale.

All'ente sono inoltre attribuite le attività e le passività del soppresso ente maremma.

Art. 18.

Finanziamento

Il finanziamento dell'ente è assicurato mediante:

a) il contributo annuale della Regione;

b) i proventi dei servizi e delle attività;

c) le rendite patrimoniali;

d) i proventi di operazioni sul patrimonio;

e) le donazioni, le oblazioni e contribuzioni disposte da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

f) le eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per la realizzazione di attività affidategli ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Il contributo della Regione, per l'anno 1977, sarà determinato con successiva variazione al bilancio, anche sulla base del concorso statale previsto dall'art. 18, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il contributo della Regione, per gli anni successivi, sarà determinato con le singole leggi di bilancio.

TITOLO IV

Art. 19.

Struttura operativa

La struttura operativa dell'ente è approvata con legge regionale sulla base della proposta di cui all'art. 6, lettera *f*), entro sei mesi dall'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente.

La struttura operativa dell'ente, ordinata secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, svolge attribuzioni consultive e di assistenza agli organi dell'ente e provvede, relativamente alle proprie competenze, alla attività istruttoria, esecutiva ed operativa per i compiti di cui all'art. 2 della presente legge.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, intendendosi sostituiti agli organi regionali, i competenti organi dell'ente.

Alla nomina del coordinatore provvede la giunta regionale, di intesa con il consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Dotazione organica

La dotazione dell'ente è determinata dal consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale, con deliberazione adottata su proposta della giunta, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente e con le modalità previste dall'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

Fino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui al comma precedente, la dotazione organica dell'ente è costituita dal personale proveniente dall'ente maremma assegnato alla regione Toscana, fermo restando quanto disposto dalla seconda parte del secondo comma del successivo art. 22.

Art. 21.

Stato giuridico ed economico del personale

Lo stato giuridico ed economico del personale assegnato alle dipendenze funzionali dell'ente è regolato dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62, secondo comma dello statuto.

Per l'applicazione dell'art. 69 di detta legge valgono le disposizioni previste per i dipendenti regionali, intendendosi sostituiti i competenti organi dell'ente all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 22.

Inquadramento del personale proveniente dall'ente maremma

Ai fini di cui all'art. 5, lettera *c*), della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dell'ente maremma, assegnato alla regione Toscana a norma dell'art. 6 della legge sopra citata, ivi compreso quello destinato alle gestioni speciali di cui all'art. 9 della legge stessa, sarà provveduto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella legge regionale da emanarsi per l'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

In pendenza dell'inquadramento di cui al comma precedente e con effetto dalla data di assegnazione del personale alla gestione regionale a norma del terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, al personale dell'ente maremma continueranno ad applicarsi, da parte dell'amministrazione regionale, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previste dall'ordinamento di provenienza. Dalla stessa data di assegnazione, al fine di assicurare la migliore utilizzazione del personale, la giunta regionale può disporre, d'intesa con il presidente dell'ente, e sentiti gli interessati e le organizzazioni sindacali, il distacco del personale stesso presso gli uffici regionali o presso gli enti dipendenti dalla Regione, ovvero il comando presso enti locali destinatari di funzioni regionali.

TITOLO V

Art. 23.

Norme particolari per le gestioni speciali

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati dall'ente con le modalità di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

I compiti già affidati all'ente maremma e non già ricompresa tra le competenze di cui all'art. 2 della presente legge, sono esercitati dalla giunta regionale, con facoltà di delega a singoli componenti la giunta stessa, secondo direttive da questa deliberate.

Restano ferme comunque, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Norme finali e transitorie

Art. 24.

Per tutto quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme della legge 30 aprile 1976, n. 386.

In sede di prima costituzione degli organi dell'ente, il termine di cui all'art. 5, comma primo e secondo, è stabilito in trenta giorni ed il termine di cui all'art. 5, comma terzo, in novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Per il periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e l'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente, il consiglio regionale su proposta della giunta nomina un commissario straordinario per la gestione dell'ente, il quale, tra l'altro, provvede a prendere in consegna i beni e i documenti attribuiti ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 ottobre 1977

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *settembre* 1977 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 13 *ottobre* 1977.

(13119)

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1977, n. 73.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 1974, n. 37 e 24 gennaio 1975, n. 7. Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 10 luglio 1974, n. 37, modificata con la legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7, viene modificata ed integrata nel modo sotto indicato.

All'art. 1 è aggiunto il seguente periodo al termine dell'ultimo comma: « Se la proposta è avanzata dai comuni interessati le deliberazioni dei relativi consigli devono essere adottate entro e non oltre due mesi dalla data dell'evento calamitoso ».

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 2 è inserito il seguente comma: « I contributi di cui al precedente comma sono concessi anche agli esercenti degli stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo ».

Il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente: « Il contributo è concesso nella misura massima del 70% della spesa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo e per la sola parte di essa superiore al L. 200.000. Tale contributo non potrà comunque superare i 2.000.000 di lire per ogni impresa beneficiaria ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente: « La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 della presente legge che abbiano subito un danno superiore a L. 2.000.000 e che non intendano beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 2.

Il contributo è concesso nella misura annua del 7% su mutui contratti dal richiedente fino alla concorrenza di un importo di L. 20.000.000 e per la durata massima di dieci anni.

Tale contributo non è cumulabile con quello previsto dal precedente art. 2. E' invece cumulabile con contributi in conto interesse diretti alla stessa finalità, concessi da altri enti pubblici, fino alla riduzione effettiva dell'interesse al tasso del 3% ».

Il secondo comma dell'art. 4 è sostituito con il seguente: « Il contributo è concesso nella misura massima del 70% della spesa di cui al comma precedente e per la sola parte di essa superiore a L. 200.000. Tale contributo non potrà comunque superare i 3.000.000 di lire per ogni proprietario, semprechè, nel caso di abitazione, si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata a dimora abituale propria e della propria famiglia ».

All'art. 4 sono aggiunti inoltre i seguenti comma:

« I contributi di cui ai precedenti comma sono concessi anche agli esercenti di stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo ».

« Il contributo di cui al secondo comma è ridotto alla misura di L. 1.500.000 per i proprietari di due o più immobili destinati ad uso di abitazione, oppure quando l'unica casa del danneggiato non sia destinata all'uso indicato nel comma stesso ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 4 che abbiano subito un danno superiore a L. 3.000.000 e che non intendano beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 4 ».

« Il contributo è concesso nella misura del 7% su mutui contratti dal richiedente fino alla concorrenza di un importo di L. 30.000.000 e per la durata massima di dieci anni ».

« Tale contributo non è cumulabile con quello previsto dal precedente art. 4. E' invece cumulabile con i contributi in conto interesse diretti alla stessa finalità, concessi da altri enti pubblici, fino alla riduzione effettiva dell'interesse al tasso del 3% ».

« Dalle provvidenze di cui al titolo III della presente legge sono esclusi i proprietari di immobili e gli esercenti di stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo il cui reddito annuo accertato in via definitiva o dichiarato, riferito all'anno immediatamente precedente all'evento calamitoso, sia superiore agli 8 milioni, che risulti da attestato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette ».

« Ogni dichiarazione non risultante veritiera comporta per i trasgressori le sanzioni penali sancite dalle leggi della Repubblica ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione di contributi sono dirette alla giunta regionale e presentate al sindaco del comune ove è localizzata l'azienda o i beni colpiti da calamità ».

« Alla domanda, nella quale deve essere dichiarato se l'interessato ha richiesto, intenda richiedere o abbia ottenuto contributi aventi la medesima finalità in base ad altre leggi o provvedimenti, vanno allegati i seguenti documenti:

A) Per le aziende in genere e l'esercizio di stabilimenti balneari:

1) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o alla separata sezione per i consorzi, ovvero certificato di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza della cassa mutua commercianti, o certificato di iscrizione all'albo delle cooperative, o copia dell'autorizzazione amministrativa comprovante l'attività turistica esercitata; per gli esercenti di stabilimenti balneari, inoltre, copia autentica della concessione demaniale marittima o dichiarazione dell'ufficio demanio della capitaneria di porto sostitutiva del predetto atto di concessione;

2) preventivo di spesa per la ricostituzione delle scorte, macchinari, attrezzature, arredi e merci in lavorazione e in magazzino, distrutte o danneggiate;

B) Per immobili e stabilimenti balneari:

1) atto da cui risulti la titolarità del diritto di proprietà e dichiarazione dell'eventuale dimora abituale propria e della propria famiglia nell'unica casa di proprietà.

A tal fine potrà essere ammessa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dall'interessato al segretario comunale o ad altro funzionario, incaricato dal sindaco del comune in cui sono situati gli immobili o gli altri beni danneggiati, nella quale si attesti l'appartenenza degli immobili stessi

o degli altri beni e per quale titolo al richiedente il contributo, nonchè la eventuale dimora abituale propria e della propria famiglia nell'unica casa di proprietà;

2) per gli stabilimenti balneari dovrà essere prodotta anche copia autentica della concessione demaniale marittima, oppure dichiarazione dell'ufficio demanio della capitaneria di porto sostitutiva del predetto atto di concessione;

3) preventivo di spesa per il ripristino degli immobili o degli stabilimenti balneari;

4) ai fini del contributo di cui al titolo III, articoli 4 e 5, dichiarazione del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, dalla quale risulti il reddito accertato in via definitiva o dichiarato, riferito all'anno precedente l'evento calamitoso ».

Il primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale e, se in conto capitale, sono erogati direttamente al richiedente; se in conto interesse sono erogati all'istituto di credito mutuante con le modalità e le scadenze riportate nel contratto di mutuo stipulato fra le parti e contenente la cessione del contributo ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche per i danni causati da calamità naturali verificatesi successivamente al 30 settembre 1976 ».

« Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia già verificato, il termine di sessanta giorni di cui al comma successivo si intende riferito a quello di entrata in vigore della presente legge ».

« Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge per danni prodotti da calamità naturali devono essere presentate al sindaco entro sessanta giorni dall'evento calamitoso e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delimitazione delle zone colpite da calamità naturali ».

Art. 2.

Le spese previste dalla legge regionale 10 luglio 1974, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dichiarate obbligatorie ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Art. 3.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 il cap. 67500 del relativo stato di previsione della parte « spesa » è integrato per L. 220.000.000 con la variazione al bilancio di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa, della parte « spesa » del bilancio per l'anno finanziario 1977 sono apportate per analogo importo le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 72500 « Fondo di riserva per spese obbligatorie » L. 220.000.000

In aumento:

Cap. 67500 « Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali (legge regionale 10 luglio 1974, n. 37) » L. 220.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 25 ottobre 1977

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 settembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 ottobre 1977.

(13120)

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1977, n. **74.**

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1977, n. 27. Istituzione della commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 4 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1977, n. 27, è così integrato:

« Ai componenti la commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti sono attribuite le indennità, il trattamento economico di missione ed il rimborso spese di viaggio previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, a favore dei componenti del comitato tecnico consultivo per la programmazione sanitaria e ospedaliera ».

Alle spese per il funzionamento della commissione sarà fatto fronte per l'esercizio 1977 e per i successivi esercizi con le disponibilità previste al cap. 06300 « Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale di comitati e commissioni. Indennità rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della commissione regionale tecnico amministrativa ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 ottobre 1977

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 settembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del governo il 24 ottobre 1977.

(13121)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780510)